



COMUNE DI MALGRATE

PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLE CIVICHE BENEMERENZE

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO	2
ART. 2 – SEGNO DELLA BENEMERENZA.....	2
ART. 3 – CONFERIMENTO	2
ART. 4 – SOGGETTI PROPONENTI E ITER CONCESSORIO	2
ART. 5 – ORGANO ATTRIBUENTE, MODALITÀ DI CONFERIMENTO, QUORUM, RISERVATEZZA .	3
ART 6 – REGISTRO DELLE BENEMERENZE	3
ART. 7 – RINUNCIA ALLA BENEMERENZA	3
ART. 8 – REVOCA DELLA BENEMERENZA	4
ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE	4

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione delle Civiche Benemerenze a favore di soggetti [singoli o associati] che con il loro impegno e il loro concreto esempio si siano particolarmente distinti divenendo esempio e riferimento per la comunità malgratese.

Il comune di Malgrate ritiene pertanto che tra le proprie finalità istituzionali rientri anche quella di segnalare alla stima e alla considerazione pubblica l'attività di coloro che, con opere o con l'esempio nell'ambito delle scienze, delle lettere, delle arti, della cultura, della religione, dell'economia, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà, per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per particolari collaborazioni alle attività della pubblica amministrazione, per atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano onorato e dato lustro al paese di Malgrate e alla comunità locale, rendendone più alto il prestigio.

ART. 2 – SEGNO DELLA BENEMERENZA

Allo scopo di onorare coloro [le persone, gli enti e le associazioni] che si siano particolarmente distinti nei campi e nelle attività di cui all'articolo precedente è istituito lo speciale riconoscimento, denominato "San Leonardo d'Oro", costituita da un attestato e da una medaglia d'oro che reca, su un lato, lo stemma del Comune con relativa scritta "Comune di Malgrate" e, sull'altro, una effigie di San Leonardo, con la scritta "Patrono di Malgrate" e la data del conferimento della benemeranza.

Alle persone fisiche il riconoscimento può essere concesso anche alla memoria, trascorsi almeno dodici mesi dalla scomparsa.

Qualora si tratti di persone già decedute, o impossibilitate a ricevere personalmente il riconoscimento, la benemeranza è consegnata ai familiari del destinatario del riconoscimento.

Qualora si tratti di associazioni o enti, la Benemeranza civica è consegnata al legale rappresentante.

ART. 3 – CONFERIMENTO

Le civiche benemerenze di cui all'art. 2 sono conferite solennemente in occasione della ricorrenza della festività di S. Leonardo, patrono cittadino, fino al numero massimo di due all'anno. La civica benemeranza è consegnata unitamente all'attestato sottoscritto dal Sindaco e dal Segretario Comunale, recante il numero progressivo corrispondente a quello riportato nel registro delle concessioni, quest'ultimo conservato a cura del Segretario Comunale.

ART. 4 – SOGGETTI PROPONENTI E ITER CONCESSORIO

Le proposte di concessione delle pubbliche benemerenze, contenenti la motivazione e gli altri elementi utili alla loro valutazione, devono essere inoltrate al protocollo del Comune entro e non oltre il 15 settembre di ogni anno da qualsiasi Ente, Associazione, Istituzioni, singoli cittadini,

membri del Consiglio Comunale che, per loro conoscenza diretta, siano in grado di sottolineare le attività ritenute degne di essere pubblicamente riconosciute ai fini di cui all'art. 1 del presente regolamento. Non è consentita la presentazione di proposte da parte di chi abbia rapporti di parentela fino al IV grado con il candidato alla pubblica benemerenzza.

L'ufficio Segreteria provvede successivamente alla loro istruttoria, richiedendo integrazione documentale ai proponenti se necessario, nonché alla verifica di benemerenzze in precedenza attribuite. Le proposte così istruite sono trasmesse alla Commissione di cui al successivo articolo.

ART. 5 – ORGANO ATTRIBUENTE, MODALITÀ DI CONFERIMENTO, QUORUM, RISERVATEZZA

La attribuzione della civica benemerenzza è effettuata - ad esclusiva discrezione - da una apposita Commissione di 5 membri composta dal Sindaco o suo delegato, da 2 consiglieri di maggioranza e da 2 consiglieri di minoranza . I consiglieri, che durano in carico fino alla scadenza del loro mandato, sono nominati dal Consiglio Comunale.

I componenti della commissione, presa visione delle candidature, dovranno formalmente dichiarare di non avere legami da parentela, o di interessi diretti anche in forma partecipata, con le persone o gli Enti segnalati. Qualora ciò avvenisse, il membro deve essere temporaneamente sostituito da un altro componente del Consiglio.

La concessione delle civiche benemerenzze è deliberata con voto palese dalla suddetta commissione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è insindacabile.

I lavori della commissione e gli atti dalla stessa prodotti sono di natura assolutamente riservata a tutela della riservatezza dei cittadini interessati. I componenti della commissione rispondono personalmente della violazione dell'obbligo della riservatezza dei dati personali di cui vengano a conoscenza in ragione del loro mandato e per la diffusione di notizie che possano pregiudicare l'onorabilità dei soggetti in qualche modo coinvolti e/o interessati nel procedimento.

Trattandosi di un atto a contenuto discrezionale, non è ammesso il diritto di accesso.

Il responsabile dell'ufficio Segreteria è individuato come responsabile del procedimento amministrativo.

ART 6 – REGISTRO DELLE BENEMERENZE

E' istituito il registro delle benemerenzze dove vengono annotate, in ordine cronologico, i riconoscimenti attribuiti.

ART. 7 – RINUNCIA ALLA BENEMERENZA

Nel caso in cui il destinatario della Civica Benemerenzza rinunci, la dichiarazione scritta, acquisita al protocollo, deve essere inoltrata al Sindaco. La dichiarazione di rinuncia deve essere allegata al provvedimento di conferimento.

In tale ipotesi non verrà dato corso alla registrazione. Qualora la registrazione sia già avvenuta, il Segretario Comunale procederà alla revoca della concessione, annotandola sul Registro.

ART. 8 – REVOCA DELLA BENEMERENZA

Incorre nella perdita della civica benemerenzza l'insignito che si renda colpevole di fatti tali da far venire meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Sindaco, su proposta della Commissione.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione con la quale è approvato.